



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – ROMA

^ ^ ^

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO N. 10558/2018

UDIENZA DEL 23 OTTOBRE 2018

CON ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56 C.P.A. E COLLEGIALE EX ART.
55 C.P.A.

^ ^ ^

A FAVORE DI: Edi MORET ed altri ricorrenti,

Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Naso per mandato in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata in Roma, Salita S. Nicola da Tolentino, 1/b, presso lo studio legale dell'Avv. Domenico Naso (C.F. NSADNC65M03H501Z) che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org) - ricorrenti –

CONTRO:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA, in persona del Ministro legale rappresentante pro-tempore con sede in V.Le Trastevere n. 76/a, Roma, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186 - resistente –

E NEI CONFRONTI DI: Claudio Buzzi Di Marco, via Belfiore, 10 – 46041 Asola (MN)

- controinteressato

OGGETTO:

CON I MOTIVI AGGIUNTI, PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE CON DECRETO *INAUDITA ALTERA PARTE*, IN VISTA DELLA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 23 OTTOBRE 2018,

Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, n. 138 (doc. 1), del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 220 del 20 settembre 2017 ed avente ad oggetto: *"Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica"* (D.M. 138/2017) nella parte in cui prevede, all'art. 3, comma 1, *"Articolazione in fasi del corso-concorso 1. I corsi-concorso banditi ai sensi del presente regolamento si articolano nelle seguenti fasi: a) eventuale prova pre-selettiva; all'art. 5, comma 1, lett. d) le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva e di quelle selettive, ai sensi degli articoli da 8 a 12"*;

nonchè nella parte in cui all'art. 8, prevede "Prova preselettiva 1. Qualora il numero dei candidati al concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale sia complessivamente superiore a tre volte quello dei posti disponibili a livello nazionale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, e' svolta una prova preselettiva nazionale. 2. Sulla base delle risultanze della prova preselettiva, alla prova scritta di cui all'articolo 10 e' ammesso un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 5. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile. 4. La prova preselettiva consiste in un test articolato in cento quesiti a risposta multipla vertenti sulle medesime materie di cui all'articolo 10, comma 2. 5. La prova si svolge nelle sedi individuate dagli USR, eventualmente anche in più sessioni in relazione al numero dei candidati. 6. I quesiti di cui al comma 4 sono estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero almeno 20 giorni prima dell'avvio della prova 7. Lo svolgimento e la valutazione della prova preselettiva avvengono mediante l'ausilio di sistemi informatizzati. Il punteggio di cui al comma 8 e' restituito al termine della stessa. 8. Ai fini dell'ammissione alla prova scritta, alla prova preselettiva e' attribuito un punteggio massimo di 100,0 punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 punti per ciascuna risposta errata. Il punteggio così' conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale e tirocinio. 9. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta e' pubblicato sul sito internet del Ministero", nonchè nella parte in cui non viene specificato il punteggio minimo previsto per l'accesso alla prova scritta, in violazione del principio di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, nonchè per difetto di motivazione ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990.

Con il ricorso principale,

Per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia anche con decreto monocratico ex art. 56 c.p.a., dei seguenti provvedimenti,

a) del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1134 del 24 luglio 2018 (doc. 2) (pubblicato sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 25 luglio 2018), in una con l'elenco degli ammessi alle prove scritte (doc. 3), con il quale veniva approvato l'elenco dei candidati risultati idonei all'esito della prova

preselettiva relativa al «Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali»;

b) dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente approvava l'elenco dei quesiti relativi alla prova preselettiva e la griglia delle risposte esatte, il numero complessivo dei quesiti ed il contenuto degli stessi, nonché la batteria completa delle domande (pubblicata sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 27 giugno 2018), da cui sono stati sorteggiati o comunque estratti i quesiti inseriti nei questionari effettivamente somministrati ai candidati;

c) dei provvedimenti di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente definiva le modalità di svolgimento dell'intera prova preselettiva, ivi comprese le istruzioni operative (pubblicate sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 6 luglio 2018), nonché degli atti e dei criteri con i quali veniva fissato il punteggio minimo di accesso alle prove scritte a punti 71,70;

d) dei verbali, di data e numero sconosciuti, relativi allo svolgimento della prova preselettiva sostenuta dai ricorrenti;

f) dell'avviso pubblicato sulla G.U.R.I. 24 aprile 2018 n. 33, con il quale si comunicava la fissazione della data di svolgimento della prova preselettiva per il giorno 23 luglio 2018;

g) del decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato sulla GURI 24 novembre 2017, n. 90, 4° Serie Speciale), recante il bando di indizione del «Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali», ed in particolare l'art. 6, laddove disciplina la prova preselettiva stessa, e delle modalità con cui veniva predisposto il criterio numerico dei candidati che potessero accedere alla prova scritta;

PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO dei ricorrenti a partecipare alle prove scritte del concorso di cui è causa;

PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l'ammissione dei ricorrenti alle prove scritte del concorso in epigrafe;

NONCHÉ PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A. delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di ammissione alle fasi successive del concorso per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Con ricorso iscritto con il numero 10558/2018 dell'intestato Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio, i docenti ricorrenti hanno impugnato la loro esclusione dalle prove scritte del concorso per la selezione dei dirigenti scolastici indetto con Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, n. 138 (doc. 1), con cui il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca bandiva il corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, per il reclutamento di dirigenti scolastici, finalizzato alla copertura di 2.425 unità di personale dirigenziale della scuola.

Essi ricorrenti, avendo ottenuto il punteggio compreso tra 60/100 e 69/100 hanno censurato la loro esclusione dalla prosecuzione della prova scritta sotto diversi profili, tutti evidenziati in ricorso ed i quali non riprodurremo in questa sede per non tediare l'III.Mo Collegio, ma ai quali ci si riporta anche al fine di contestare estensivamente la costituzione in giudizio del Ministero resistente.

Il Sig. Presidente del T.A.R. Lazio ha fissato la Camera di Consiglio per la udienza del 9 ottobre 2018, e, stante le censure del Ministero, ha rinviato la Camera di Consiglio all'udienza del 23 ottobre 2018.

Con il presente atto per motivi aggiunti i ricorrenti in epigrafe, riportandosi a tutti i motivi di censura introdotti, procedono alla impugnativa dell'atto presupposto, costituito dal Decreto ministeriale n. 138 del 2017, contenente i criteri ed i principi di massima cui si sarebbe poi ispirato il Ministero per predisporre nel dettaglio il bando di concorso.

La procedura concorsuale, a carattere nazionale veniva organizzata su base regionale, e mira a reclutare dirigenti scolastici da immettere nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti.

Il numero dei posti destinati al corso di formazione nazionale previsto dal bando è pari a 2900 posti. Secondo l'art. 8 del predetto decreto ministeriale, qualora le domande di partecipazione avessero superato di tre volte i posti messi a concorso, si sarebbe svolta una prova preselettiva con il fine di scremare la platea dei candidati.

Il Ministero, preso atto delle condizioni e dei presupposti di cui all'art. 6 del bando di concorso pubblicato in data 23 novembre 2017 (doc. 3.1), ha predisposto l'organizzazione della prova preselettiva in quanto le domande di partecipazione hanno superato di tre volte i posti messi a concorso.

In data 26 giugno 2018 veniva pubblicata, ai sensi dell'articolo 6 comma 4 del bando di corso concorso per la selezione dei dirigenti scolastici di cui al Decreto direttoriale 1259 del 23 novembre 2017, la banca dati di 4.000 quesiti per la prova preselettiva.

Venivano altresì pubblicati i quadri di riferimento (doc. 4) per la prova preselettiva previsti dall'articolo 13 comma 1 lettera c) del Decreto ministeriale 138 del 2017.

Alla prova hanno partecipato 24.082 candidati effettivi sui 34.580 iscritti: 17.279 donne e 6.803 uomini.

Gli ammessi allo scritto sono stati 8.736, secondo l'elenco pubblicato in data 24 luglio 2018.

Dei candidati ammessi alle prove scritte 8.700 sono i soggetti previsti dal bando, oltre 36 candidati che risultano a pari merito con un punteggio di 71,70.

Secondo quanto denunciato dagli operatori della scuola e dalle compagini sindacali, tuttavia, il contingente messo a concorso risultava essere di gran lunga inferiore rispetto al reale fabbisogno del settore, penalizzato da un insufficiente *turn over* dei dirigenti collocati in quiescenza.

Si rileva altresì che alcuni candidati che hanno preso parte alle prove preselettive non sono in possesso nemmeno del quinquennio di ruolo in qualità di docenti come previsto dalla legge (doc. 4.1) a dimostrazione della assenza di qualsiasi controllo in merito ai requisiti di accesso ed alla inutilità della prova preselettiva.

L'art. 6, comma 8, del bando concorsuale pubblicato il 23 novembre 2017 impone in modo arbitrario che alla prova scritta debbano essere ammessi 8700 candidati oltre a 36 candidati che risultassero aver conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari al candidato posizionatosi al posto 8700. Si evidenzia sin da ora l'eccesso di potere con arbitrarietà in quanto il Ministero, senza tenere conto del reale fabbisogno di dirigenti scolastici ed in violazione dell'art. 29, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 il quale dispone che *"Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni"*.

Senza fornire alcun tipo di indicazione circa il numero di posti vacanti, ma ben conoscenza la gravissima situazione in cui versano gli istituti scolastici in regime di reggenza (situazione di recente evidenziata anche presso le emittenti nazionali a maggiori diffusione) il Ministero ha arbitrariamente ed illogicamente fissato il numero dei soggetti che avrebbero dovuto accedere alla prova scritta, prendendo quale riferimento non già il criterio della meritocrazia e della votazione riportata nella prova (criterio meritocratico), ma sulla base di una non meglio precisata valutazione numerica svolta sulla base delle domande di partecipazione presentate.

Si evidenzia peraltro, che il numero degli ammessi alla prova scritta suddivisi per regione (doc. 4.2) conferma che il Ministero non ha effettuato alcuna valutazione in merito al reale fabbisogno di

dirigenti scolastici a livello nazionale, e men che meno in relazione ai posti vacanti nel triennio di riferimento.

Del resto, analoga situazione si era venuta a verificare anche in occasione della precedente tornata, indetta nel 2011, che aveva “licenziato” un numero di idonei nettamente sottostimato rispetto ai posti rimasti vacanti, con conseguente necessità di ricorrere ad istituti contrattuali suppletivi, quali le reggenze, ovvero a deroghe al regime regionale del concorso per favorire l'immissione in ruolo nelle regioni ove le graduatorie concorsuali si erano rapidamente esaurite.

Ad ogni modo, la procedura in questione – questa volta a carattere nazionale ancorché organizzata su base regionale – prevedeva lo svolgimento di una prova scritta ed una orale, che avrebbero potuto sostenere soltanto i candidati risultati idonei all'esito di un test preselettivo, sempre a carattere nazionale, i cui contenuti e le cui modalità di svolgimento venivano disciplinati dalla *lex specialis*.

In particolare, l'art. 6 disponeva che tale test – della durata di 100 minuti – sarebbe stato espletato mediante una procedura computerizzata per la somministrazione di ben 100 quesiti a risposta multipla relativi ad aree tematiche corrispondenti alle stesse materie oggetto della prova scritta.

Ad ogni risposta, poi, sarebbe stato assegnato il punteggio pari ad un (1) punto per ogni risposta esatta, zero (0) punti per ciascuna risposta non data ed un punteggio negativo (- 0,3) per ogni risposta errata.

Contrariamente a quanto generalmente previsto nelle procedure concorsuali, tuttavia, non veniva determinata una soglia minima per l'accesso al prosieguo delle operazioni selettive, bensì veniva stabilito che «(...) *sono ammessi a sostenere la prova scritta, di cui all'art. 8, n. 8700 candidati. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile (...)*».

In altri e più chiari termini, la partecipazione alla prova scritta veniva contingentata in un limite numerico massimo, pari al triplo dei posti messi a concorso.

La disposizione in parola dava così attuazione a quanto previsto dalla disciplina regolamentare dettata dall'art. 8 del Decreto Ministeriale 3 agosto 2017 n. 138 (pubblicato sulla GURI 20 settembre 2017 n. 220, Serie Generale), adottato dal Ministero resistente ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (come modificato dall'art. 1, co. 217 della L. 28 dicembre 2015, n. 208).

Tuttavia, va precisato che l'art. 29 del decreto legislativo n. 165/2001, ultimo periodo dispone che “*Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti,*

secondo una percentuale massima del 20 per cento, determinata dal decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma. Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli”.

* * * * *

DIRITTO

A) INOSSERVANZA DEL PRINCIPIO DELLA CONTESTUALITÀ DELLA PROVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E PUBBLICITA' QUALI REGOLE FONDAMENTALI SULLO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI.

Le prove concorsuali si sono svolte il giorno 23 luglio 2018 in tutta Italia presso le varie sedi regionali individuate dal Ministero, sebbene esse siano iniziate ad orari differenti ed in sedi fortemente disagiate.

Il Ministero non ha mai indicato e reso pubblico il punteggio minimo con il quale gli aspiranti avrebbero avuto accesso alla fase successiva del concorso.

L'inizio sfalzato delle prove, la dislocazione causale dei candidati e la possibilità di consultare liberamente *internet* o, comunque, di comunicare liberamente con l'esterno, hanno determinato una palese illegittimità nello svolgimento della prova.

Viene anzitutto in rilievo le illegittimità relative al disallineamento con cui, nelle varie sedi, sono state espletate le prove.

Al riguardo, va subito osservato che l'art. 11, comma del d.P.R. n. 487 del 1994, letto in combinato disposto con l'art. 6 del d.P.R. n. 686 del 1957, forniscono un criterio ben preciso circa le regole che debbono osservarsi nel corso delle prove concorsuali, stabilendo *che “All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, il presidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità della chiusura dei tre pieghi o del piego contenente i temi, e nel primo caso fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere”.*

Le norme invocate stabiliscono che le prove debbano essere iniziate e svolgersi nello stesso orario.

La prova selettiva, come previsto dal bando, era unica su tutto il territorio nazionale e si doveva svolgere nella medesima giornata nelle istituzioni scolastiche individuate dagli Uffici Scolastici Regionali.

La prova si è svolta in tutte le sedi individuate dagli uffici scolastici regionali, con tempi però fortemente differenziati da una sede all'altra ed all'interno di sedi assolutamente non conformi agli *standard's* minimi richiesti dalla dignità e dal decoro relativo al posto dirigenziale messo a concorso.

Poiché l'orario di inizio effettivo della prova è stato fortemente differenziato da sede a sede, o addirittura tra le varie classi individuate dal Ministero della medesima sede in spregio al principio della contestualità della prova, ed al principio di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, ne è scaturita la violazione del principio di trasparenza delle operazioni concorsuali.

Peraltro le buste sigillate contenenti i 100 quesiti avrebbero dovuto essere aperte contestualmente in tutte le sedi concorsuali su tutto il territorio nazionale e alla presenza di tutti i candidati allo stesso orario in ciascuna classe in cui erano distribuiti i candidati, contrariamente a quanto in realtà avvenuto nel corso del concorso per cui è causa.

I ricorrenti hanno notato numerosissime irregolarità di cui possono fornire un principio di prova (cfr. doc. 3.1) ed intendono censurare l'operato delle Commissioni e degli organi preposti alla verifica che le prove iniziassero tutte nello stesso momento, proprio al fine di evitare che ad alcuni candidati arrivassero delle informazioni da altre sedi in merito al contenuto delle domande.

Appare evidente infatti che una circostanza del genere ha favorito coloro che hanno potuto sfruttare tali informazioni.

Sul punto la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. sentenza n. 4136 del 28.6.2010, della VI^a sezione) ha affermato che, sebbene *“L'orario di effettivo inizio delle prove, nell'ambito del giorno stabilito, non può, essere considerato perentorio .. va salvaguardato un margine di ragionevole elasticità in considerazione delle possibili situazioni concrete che giustificano eventuali ritardi”*.

Da tanto deriva che, qualora i ritardi siano stati - come nel caso di specie - forieri di situazioni che hanno avvantaggiato taluni candidati in luogo di altri, il principio di ragionevolezza ben chiarito dalla giurisprudenza ne risulta gravemente violato, in danno di una parte dei ricorrenti che hanno partecipato alle prove selettive.

Ne è conseguita la compromissione del principio della trasparenza e della regolarità delle operazioni per profili sfocianti anche in gravi inosservanze quali la non coincidenza dell'ora di inizio delle prove in ciascuna delle sedi in cui si svolgevano (di cui peraltro non era neanche ragionevolmente possibile garantire la perfetta coincidenza anche in conseguenza della diversa dislocazione delle stesse).

^ ^ ^

ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA AI SENSI DELL'ART. 56, C.P.A.

SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

I ricorrenti, rappresentati e difesi come in atti, riportandosi a tutti i motivi di censura dedotti con il ricorso principale, rivolgono alla S.V.III.Ma la presente domanda cautelare monocratica, rappresentando che, in ordine al *fumus boni iuris* non sembrano residuare dubbi sul diritto degli stessi alla partecipazione diretta alle prove scritte, dovendosi ritenere superata la prova preselettiva con punteggio superiore alla sufficienza fissata a 60/100 dal Legislatore.

Per quanto attiene al *periculum in mora*, si evidenzia che le prove scritte del concorso inizieranno il 18 ottobre 2018, e che il Ministero dovrà distribuire ed assegnare tutti i candidati presso le rispettive sedi di esame (doc. 4), sicchè, stante la fissazione della Camera di Consiglio per la data del 23 ottobre 2018 per la discussione Collegiale della domanda cautelare collegiale, l'ammissione con riserva mediante decreto cautelare dei ricorrenti, già pesantemente penalizzati, non avrebbe alcuna ripercussione sul buon andamento e sulla efficienza della organizzazione del concorso, ed anzi, consentirebbe ai ricorrenti di partecipare alle prove che inizieranno il 18 ottobre 2018. Ed invero, nel temperamento dei diversi interessi in gioco, quello alla partecipazione al concorso dei ricorrenti non influirebbe sul buon andamento della P.A., ed anzi rappresenterebbe l'affermazione del principio del *favor participationis* e del buon andamento stesso, consentendo di ampliare la platea dei partecipanti in modo che la P.A. possa avere maggiori possibilità di attingere i migliori per il ruolo di dirigente scolastico.

Pertanto, stante la tempistica di indizione di tali concorsi e la durata dei medesimi a fronte di contenziosi giudiziali e conseguenti interventi legislativi in sanatoria, i ricorrenti non avrebbero certamente l'opportunità di accedere alla carriera dirigenziale.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'annessa domanda cautelare volta alla sospensione dei provvedimenti impugnati. Con le conseguenze di legge anche in ordine ad diritti, onorari e spese di giudizio.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene a materia inerente il pubblico impiego, sicché è dovuto il contributo unificato ridotto pari ad € 325,00.

Roma, 10 ottobre 2018

Avv. Domenico Naso

^ ^ ^

ISTANZA DI CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI EX ART. 55 COD.

PROC. AMM.

Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda cautelare monocratica che precede, si chiede al Collegio l'accoglimento della presente domanda cautelare nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2018, chiedendosi che il Ministero Voglia consentire ai ricorrenti di prendere parte alle prove scritte del concorso in epigrafe.

I ricorrenti ribadiscono la sussistenza di gravi e irreparabili pregiudizi derivanti dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, tenuto conto che la prova concorsuale scritta inizierà il giorno 18 ottobre 2018.

Roma, 10 ottobre 2018

Avv. Domenico Naso

^^

Tanto premesso e considerato i ricorrenti come ut sopra rappresentati e difesi,

RICORRONO

ALL'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Per l'accoglimento delle seguenti,

CONCLUSIONI DI MERITO

Voglia l'III.Mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*,

dichiarare l'illegittimità ed annullare gli atti impugnati, ordinando all'Amministrazione resistente di ammettere senza riserve ed a pieno titolo i ricorrenti a sostenere le prove scritte del concorso per la selezione di 2425 dirigenti scolastici ai sensi del Decreto Ministeriale n. 138 del 2017, in quanto illegittimamente esclusi dalla stessa per violazione di legge, eccesso di potere e violazione dei principi di buon andamento e logicità dell'azione amministrativa.

Voglia altresì annullare, previa sospensione, tutti gli atti conseguenti anche non conosciuti e/o connessi con il provvedimento impugnato.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Procure alle liti all'originale.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

- 1) Decreto Ministeriale n. 138 del 2017;
- 2) Decreto prot. n. 1134 del 24 luglio 2018;
- 3) Elenco ammessi;
- 4) calendario prove scritte concorso dirigenti scolastici;
- 5) verbale prova selettiva;
- 6) dichiarazione testimoniale.

^ ^ ^ ^ ^

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il presente ricorso in materia di pubblico impiego sconta il contributo unificato di € 325,00.

Roma, 10 ottobre 2018

Firmato digitalmente

Avv. Domenico Naso

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Domenico Naso, con studio in Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b, 00187, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 403 del 2004, per conto del ricorrenti come da delega in atti, ho notificato il suesteso atto a:

Cron.co N. 2354/18

1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro-tempore* con sede in V.Le Trastevere n. 76/a, Roma, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186, ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. 78768721877 – 6 spedita dall'ufficio postale di Roma – 13, in data corrispondente a quella del timbro postale;

2) Claudio Buzzi Di Marco, via Belfiore, 10 – 46041 Asola (MN) ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. 78768721873 – 2 spedita dall'ufficio postale di Roma – 13, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Roma, 10 ottobre 2018

Avv. Domenico Naso